



ANNA
RIZZO
AVVOCATO
31.03.2026
11:26:45
GMT+01:00



ASSOCIAZIONE STELO Onlus -

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

In data 21/03/2026, alle ore 15:00, in seconda convocazione, in modalità online da remoto, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione STELO APS, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Modifica della denominazione sociale;
3. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Anna Rizzo, la quale nomina segretario verbalizzante la Sig.ra Chiara Ricci.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 7 associati su n. 7 aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello statuto.

Punto 1 – Modifica dello statuto

Il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017, al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Viene quindi presentato il nuovo testo dello statuto, aggiornato e conforme alla normativa vigente.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di approvare il nuovo statuto, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Punto 2 – Modifica della denominazione sociale

L'Assemblea delibera di modificare la denominazione dell'Associazione da "STELO APS" a "STELO APS – ETS".



La nuova denominazione sarà utilizzata a decorrere dalla data di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Punto 3 – Iscrizione al RUNTS

L'Assemblea delibera di procedere con l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), conferendo mandato al legale rappresentante [Avv.to](#) Anna Rizzo di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti, inclusa la registrazione del presente statuto presso l'Agenzia delle Entrate, la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS e ogni ulteriore adempimento richiesto dalla normativa vigente entro il 31/03/2026 come termine perentorio.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:00.

Il Presidente dell'Assemblea

[Avv.to](#) Anna Rizzo

Il Segretario verbalizzante

Chiara Ricci

Statuto “STELO – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore”

(in breve: “STELO APS – ETS”)

Titolo I – Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita l’associazione denominata “STELO – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore”, in breve “STELO APS – ETS”.

L’associazione, già costituita come ONLUS in data 12 dicembre 2012, adegua il proprio statuto al D.Lgs. 117/2017 ai fini dell’iscrizione al RUNTS.

L’Associazione ha sede nel Comune di Torino.

Il cambio di sede all’interno dello stesso comune può essere deliberato dall’assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, al fine di promuovere la crescita civile e culturale, la coesione sociale, l’inclusione e il miglioramento della qualità della vita degli associati e della collettività.

L’Associazione contribuisce allo sviluppo della persona e al rafforzamento della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno esercizio dei diritti, anche attraverso il sostegno all’iniziativa autonoma dei cittadini singoli e associati orientata al perseguimento del bene comune, nonché alla valorizzazione del potenziale di crescita sociale e occupazionale.

L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto della normativa vigente.

Ambiti trasversali di intervento

Nell’ambito delle proprie finalità, l’Associazione integra e sviluppa:



Comunicazione sociale

Promuove attività di comunicazione sociale, informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti digitali, social media, produzione editoriale e multimediale, finalizzate alla diffusione dei diritti, in particolare delle donne e dei minori, e dei valori di inclusione e partecipazione.

Tali attività sono svolte per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non costituiscono attività commerciale prevalente.

Benessere della persona

Promuove attività finalizzate al benessere psicofisico della persona attraverso iniziative educative, sociali e ricreative, anche di gruppo, con finalità di prevenzione del disagio e promozione della qualità della vita.

Tali attività sono svolte esclusivamente in ambito sociale, educativo e ricreativo e non hanno carattere sanitario né religioso.

Cooperazione e partenariati

L'Associazione promuove e realizza progetti e iniziative di cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, anche in partenariato con enti pubblici e privati, organizzazioni del Terzo Settore e soggetti istituzionali, finalizzati alla promozione dei diritti umani, dell'inclusione sociale, della parità di genere e dello sviluppo sostenibile

Attività socio-psico-educative e sport inclusivo

L'Associazione promuove e realizza attività a carattere socio-psico-educativo, finalizzate allo sviluppo della persona, al sostegno relazionale e alla prevenzione del disagio, anche attraverso percorsi individuali e di gruppo.

Promuove inoltre attività di sport inclusivo e pratiche motorie a carattere sociale, accessibili e orientate all'inclusione, alla partecipazione e al benessere della persona.

Tali attività hanno finalità sociali, psicoeducative e di promozione del benessere psicofisico e sono svolte esclusivamente in ambito educativo, sociale e ricreativo, senza carattere sanitario né terapeutico.

Finalità specifiche

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere interventi di assistenza sociale e socio-educativa a favore di persone in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione a donne e minori;



- sviluppare attività educative, formative e di istruzione finalizzate alla crescita personale, sociale e professionale;
- promuovere la tutela dei diritti civili, sociali e umani, con particolare riferimento alle politiche di genere e alle pari opportunità;
- promuovere e valorizzare la cultura, l'arte e le espressioni creative come strumenti di inclusione e sviluppo sociale;
- prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare contro donne e minori, anche attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e intervento;
- sostenere e valorizzare il ruolo della donna nella società, promuovendone l'autonomia, l'empowerment e la partecipazione attiva;
- realizzare iniziative di tutela, protezione e sostegno a favore di donne e minori in situazioni di disagio personale, familiare o sociale;
- promuovere attività di ricerca, studio e approfondimento sui temi dei diritti, della violenza di genere, delle discriminazioni e dell'inclusione;
- contrastare le forme di violenza e abuso anche attraverso l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali e delle piattaforme online;
- favorire relazioni sociali inclusive e reti di supporto tra donne, promuovendo confronto, condivisione, solidarietà e crescita reciproca;
- realizzare attività e iniziative rivolte al benessere psicofisico della persona, coerenti con le finalità sociali dell'Associazione;
- collaborare con istituzioni pubbliche e private, enti del Terzo Settore e altri soggetti, al fine di contribuire alla tutela dei diritti, alla diffusione della cultura della differenza di genere e allo sviluppo di politiche inclusive.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II – Attività esercitate

Art. 4 – Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

Attività di interesse generale;



Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- **lettera a)** interventi e servizi sociali;
- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale;
- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- **lettera j)** cooperazione allo sviluppo;
- **lettera n)** cooperazione internazionale;
- **lettera q)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **lettera u)** promozione della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **lettera v)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- **lettera w)** promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

DECLINAZIONE OPERATIVA

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- realizza, organizza e gestisce percorsi di sostegno individuali e delle persone in stato di fragilità, emarginazione e esclusione sociale, con attenzione alle discriminazioni multiple e all'intersezionalità, anche mediante gruppi di auto-mutuo aiuto e interventi sulla violenza assistita;
- promuove e realizza attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni, anche attraverso convegni, seminari, campagne e strumenti digitali;
- organizza e realizza attività educative, formative e di formazione professionale, aggiornamento e orientamento al lavoro, con particolare attenzione all'autonomia economica e all'inclusione sociale delle persone in stato di fragilità e esclusione sociale;



- realizza iniziative rivolte a scuole, enti pubblici e privati, professionisti e cittadini sui temi dei diritti, delle pari opportunità, degli studi di genere, della nonviolenza e del linguaggio inclusivo;
- promuove e sviluppa attività culturali, editoriali e multimediali, anche attraverso piattaforme digitali e social media, finalizzate alla diffusione dei diritti e della cultura dell'inclusione;
- realizza e gestisce centri di documentazione, biblioteche e attività di ricerca sociale sui temi della violenza di genere, dei diritti e delle politiche di inclusione;
- promuove iniziative di contrasto alla violenza economica e di sostegno all'imprenditorialità e all'inserimento lavorativo, anche tramite partenariati con enti pubblici e privati;
- realizza progetti di cooperazione nazionale e internazionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per la promozione dei diritti umani, dell'inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile;
- promuove e realizza attività di accoglienza, integrazione e inclusione sociale, anche in favore di persone migranti o in condizioni di vulnerabilità;
- organizza attività rivolte al benessere psicofisico della persona, quali gruppi di ascolto, attività educative, sociali e ricreative (tra cui attività motorie dolci), con finalità esclusivamente sociali, educative e di prevenzione del disagio, senza carattere sanitario né religioso;
- organizza e promuove attività socio-psico-educative finalizzate allo sviluppo della persona, al sostegno relazionale, alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'inclusione sociale, anche attraverso percorsi individuali e di gruppo;
- organizza e promuove attività di sport inclusivo e pratiche motorie a carattere sociale, accessibili e orientate alla partecipazione, all'inclusione e al benessere psicofisico della persona;
- organizza e promuove attività integrate di natura sociale, educativa, culturale e ricreativa volte a favorire il benessere individuale e collettivo;
- collabora con istituzioni pubbliche e private, enti del Terzo Settore e altri soggetti, mediante convenzioni, protocolli, co-programmazione e co-progettazione.

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche mediante la produzione di servizi, nonché attraverso la gestione e/o conduzione di strutture, impianti e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri enti del Terzo Settore, enti pubblici o soggetti privati.

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti degli associati, dei loro familiari conviventi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e



che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Le attività possono essere svolte anche mediante il pagamento di corrispettivi specifici, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 148 del TUIR e, a decorrere dall'operatività delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore, dall'articolo 85 del Decreto Legislativo 117/2017.

Le attività di interesse generale possono essere altresì svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra indicati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) qualora si affili a un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.



Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni.

Titolo III - Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può



essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai



dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui aderisce.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, eccedenze degli esercizi, donazioni, lasciti e altre disponibilità patrimoniali. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da: quote annuali di tesseramento, proventi della gestione del patrimonio, ricavato delle attività, contributi di associati, privati ed Enti Pubblici, convenzioni, erogazioni liberali, titoli di solidarietà e attività commerciali marginali.

Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari

A cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri

- a. libro degli associati;*
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*

Deve tenere inoltre il registro dei volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV - Gli Associati

Art. 15 – Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura.

Possono pertanto aderire all'Associazione, divenendone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, accettano le norme del presente Statuto e si impegnano a partecipare alle attività associative con il proprio apporto personale, competenze e conoscenze, contribuendo alla realizzazione degli scopi sociali.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta entro 30 giorni dalla presentazione.

In caso di mancato accoglimento, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione nel libro degli associati e il rilascio della tessera sociale, previa corresponsione della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e non sono ammesse partecipazioni temporanee. La quota sociale non è rimborsabile, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Le modalità di adesione, rinnovo e partecipazione alla vita associativa sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 16 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- b) usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della tessera sociale;
- c) frequentare i locali e gli spazi dell'Associazione;
- d) intervenire in Assemblea con diritto di voto;
- e) approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- f) approvare i bilanci;
- g) eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative;
- h) prendere visione dei libri sociali secondo le modalità stabilite.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

Gli associati minorenni partecipano tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Art. 17 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- a) sostenere e promuovere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) versare le quote associative nei termini stabiliti;
- d) adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione;
- e) mantenere comportamenti coerenti con i principi associativi e rispettosi degli altri associati.

Art. 18 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decesso;
- c) esclusione per morosità o perdita dei requisiti;
- d) espulsione per gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti;
- e) mancato rinnovo della quota associativa nei termini stabiliti.

Il provvedimento di esclusione o espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi.

In ogni caso, l'associato che cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Titolo V – Organi dell'Associazione

Art. 19 – Organi Sociali



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Organo di controllo, ove previsto dalla legge.

Art. 20 – L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

È convocata dal Presidente:

- in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria quando necessario o su richiesta degli organi sociali o di una quota di associati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto o la legge richiedano maggioranze qualificate.

Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo:



- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- approva i programmi di attività;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- gestisce l'organizzazione e le risorse dell'Associazione;
- nomina al proprio interno il Segretario e il Tesoriere, ove non eletti dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 22 – Cariche sociali

Le cariche sociali dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione e, su delega del Consiglio Direttivo, anche quelli di straordinaria amministrazione.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali e predispone il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone i poteri.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, tiene aggiornati i libri sociali, gestisce la documentazione amministrativa e supporta il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività organizzative.

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, tiene le scritture contabili, predispone i documenti necessari alla redazione del bilancio e provvede alla gestione degli incassi e dei pagamenti, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.



Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese documentati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 – Regolamento interno

L'Associazione si dota di un Regolamento interno che disciplina:

- le modalità di ammissione e partecipazione degli associati;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività;
- il funzionamento operativo degli organi sociali;
- la gestione amministrativa e contabile;
- ogni altro aspetto organizzativo non espressamente previsto dal presente Statuto.

Il Regolamento è approvato dall'Assemblea degli associati e può essere modificato con le medesime modalità.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 24 – L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo può essere istituito anche per volontà dell'Assemblea, pur in assenza di obbligo di legge.

Art. 25 – Riunioni degli organi sociali con mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 27 – Rinvio e Clausola finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

PER L' ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE



Oliva Ricci

